

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 marzo 2019, n. 22

**Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000 dell'Accordo di programma sottoscritto in data 17.12.2018 tra la Regione Piemonte e l'Azienda Consortile Ecologica Monregalese, finalizzato all'ampliamento del centro di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato, sito a Mondovì, in attuazione della dcr 140-14161 del 19.4.2016.**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

con d.c.r. n. 140-14161 del 19 aprile 2016, è stato adottato il “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione” che individua gli obiettivi da raggiungere entro il 2020;

la Giunta regionale viste le priorità del Piano regionale, con deliberazione n. 85-5516 del 3 agosto 2017, integrata con la deliberazione n. 38-5757 del 9 ottobre 2017, ha avviato un Programma triennale di finanziamento, per gli anni 2017-2019, destinando quota parte delle risorse regionali iscritte sul capitolo 258104, pari a Euro 5.400.000,00, a favore del Consorzio di Bacino per la gestione dei rifiuti urbani; il Programma di finanziamento è finalizzato a sostenere progetti che consentono di incrementare la raccolta differenziata ed il riciclaggio dei rifiuti urbani, nonché di diminuire il quantitativo pro capite di rifiuti indifferenziato ed il riciclaggio dei rifiuti urbani prodotto al fine del raggiungimento al 2020 degli obiettivi di Piano;

tra le istanze finanziabili vi è la proposta dell’Azienda Consortile Ecologica Monregalese, finalizzato all’ampliamento del centro di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato, sito a Mondovì, Consorzio per la gestione dei rifiuti di cui alla l.r. 1/2018.

Premesso, inoltre, che la Giunta regionale con deliberazione del 14 .12. 2018, n. 63-8117:

- ha approvato lo schema di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e l’Azienda Consortile Ecologica Monregalese, finalizzato all’ampliamento del centro di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato, sito a Mondovì;

- ha stabilito di sostenere finanziariamente gli interventi di cui all’Accordo di Programma fino ad un importo massimo di Euro 105.100,79 con fondi impegnati a copertura del Programma di finanziamento avviato con la determinazione dirigenziale n. 495/A1603A del 28.11.2017 sul capitolo n. 258104 della Missione 09, Programma 09.03.

Preso atto che Giunta regionale con deliberazione del 15 febbraio 2019, n.33-8420 ha rettificato per mero errore materiale la d.g.r. del 14 dicembre 2018, n. 63-8117 e ha confermato i contenuti dell’iniziativa.

Dato atto che in data 17 dicembre 2018 il suddetto Accordo è stato sottoscritto digitalmente tra la Regione Piemonte e l’Azienda Consortile Ecologica Monregalese, finalizzato all’ampliamento del centro di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato, sito a Mondovì, per un bacino di utenza di circa 30.000 abitanti.

Tutto ciò premesso:

visto l’art. 34 d.lgs n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

vista la L. n. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

vista la d.c.r. n. 140-14161 del 19 aprile 2016 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione”;

vista la legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto trova copertura nella d.g.r. n. 117-7443 del 3 agosto 2018.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n.1- 4046 del 17.10.2016.

#### Decreta

E' approvato, ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, l'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e l'Azienda Consortile Ecologica Monregalese, finalizzato all'ampliamento del centro di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato, sito a Mondovì, sottoscritto digitalmente in data 17 dicembre 2018 ed allegato, in copia analogica ai sensi dell'art. 23, comma 1 del d.lgs. 82/2005 (rendition con impronta SHA del documento 6cde5e67-0212-11e9-bb63-539c53695ce6) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di programma è svolta dal Collegio di Vigilanza composto dai rappresentanti dei Soggetti sottoscrittori e presieduto dal Presidente della Giunta Regionale, o in sua vece dall'Assessore competente per materia, i cui compiti sono definiti ed esercitati ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo medesimo.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto trova copertura nella d.g.r. n. 117-7443 del 3 agosto 2018.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, unitamente al testo dell'Accordo di programma sottoscritto con firma digitale in data 17 dicembre 2018.

Sergio Chiamparino

Allegato

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

**FINALIZZATO**

**ALL'AMPLIAMENTO DEL**  
**CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI**  
**IN MODO DIFFERENZIATO DI MONDOVÌ**

**TRA**

**REGIONE PIEMONTE**

**E**

**AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA MONREGALESE**

**Ai sensi del combinato disposto**  
**art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267**  
**“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,**  
**L. n. 241/1990**  
**“Nuove norme sul procedimento amministrativo”**

Premesso che:

il Consiglio regionale, con deliberazione n. 140-14161 del 19 aprile 2016, ha adottato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione che individua gli obiettivi da raggiungere al 2020, le relative azioni e, tra queste, quelle prioritarie;

la l.r. n. 24/2002 "*Norme per la gestione dei rifiuti*" (ora sostituita dalla l.r. n. 1/2018 "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*" che, per quanto di interesse, ripropone il sistema contributivo e incentivante della norma abrogata) prevedeva la concessione di contributi ed incentivi a soggetti pubblici per la realizzazione ed il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale;

la l.r. n. 24/2016, all'art 19 "*Attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti*" stabilisce che, a decorrere dall'anno 2017 e fino all'approvazione della nuova legge in materia di gestione dei rifiuti, il 50 per cento delle risorse di entrata derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 sia destinato – in maniera vincolata e nei limiti delle somme effettivamente incassate – a finanziamenti a soggetti pubblici per l'attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti; ciò in particolare per la prevenzione della produzione dei rifiuti e per l'incentivazione della raccolta differenziata e del riciclaggio; lo stesso articolo stabilisce altresì che le priorità d'intervento, i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse siano definiti dalla Giunta Regionale;

in attuazione dell'art 19 l.r. n. 24/2016, il bilancio regionale di previsione per gli anni 2017-2019, approvato con l.r. n. 6/2017, prevede lo stanziamento di tali risorse nell'ambito della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 09.03 (Rifiuti) per un importo complessivo di Euro 13.338.453,00, da modularsi nelle diverse annualità sulla base degli effettivi incassi;

viste le Priorità di Piano, le azioni ed i relativi strumenti, con deliberazione n. 85-5516 del 3 agosto 2017, integrata con la deliberazione n. 38-5757 del 9 ottobre 2017, la Giunta Regionale ha avviato un Programma triennale di finanziamento, per gli anni 2017-2019, destinando quota parte delle risorse regionali iscritte sul capitolo 258104 (Missione 09 - Programma 09.03), pari ad Euro 9.000.000,00, a favore dei Consorzi di Bacino per la gestione dei rifiuti urbani; il Programma di finanziamento è finalizzato a sostenere progetti che consentono di incrementare la raccolta differenziata ed il riciclaggio dei rifiuti urbani, nonché di diminuire il quantitativo pro capite di rifiuto indifferenziato residuo prodotto al fine del raggiungimento al 2020 degli obiettivi di Piano; con lo stesso atto la Giunta regionale ha demandato alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio la definizione e la gestione di tale Programma;

in data 28 novembre 2017 con determinazione dirigenziale n. 495/A1603A, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con le deliberazioni sopra richiamate, è stato approvato l'avviso relativo all'avvio del Programma di finanziamento per gli anni 2017-2019 destinando Euro 5.400.000,00 a favore dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione del Consorzio di Bacino 18 di Torino a favore del quale la Giunta regionale ha stabilito l'assegnazione del finanziamento con altra modalità per un importo massimo pari ad Euro 3.600.000,00;

in data 24 aprile 2018 con determinazione dirigenziale n. 153/A1603A, successivamente rettificata con la determinazione dirigenziale n. 373/A1603A del 15/10/2018, è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e, sulla base delle risorse disponibili a quella data, è stato concesso il contributo spettante ai soggetti proponenti gli interventi, in ordine di graduatoria;

tra i progetti finanziabili è compresa la proposta progettuale "*Ampliamento nuova area ecologica - centro di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato sito in Mondovì, via Trento*", presentata dall'Azienda Consortile Ecologica Monregalese di Ceva (A.C.E.M.), Consorzio di bacino per la gestione dei rifiuti urbani costituito ai sensi della l.r. n. 24/2002; il costo di realizzazione

dell'intervento è di Euro 166.598,38 (IVA inclusa), la spesa ammissibile a finanziamento è di Euro 150.143,98 ed il contributo regionale spettante è pari ad Euro 105.100,79;

per la realizzazione di tale intervento, come previsto dalla d.g.r. n. 85-5516 del 3 agosto 2017 e come richiamato nella determinazione dirigenziale n. 153/A1603A di approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, la Regione deve stipulare un Accordo di Programma con il Consorzio di bacino proponente;

la l.r. n. 1/2018 "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*" ha previsto la riorganizzazione dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani in Consorzi di area vasta; nell'ambito della disciplina transitoria per la riorganizzazione della *governance* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dettata dall'art 33 della stessa legge regionale e dall'art. 3 della l.r. n. 7/2012, è previsto che, nelle more della costituzione dei Consorzi di area vasta, i Consorzi di bacino continuano ad esercitare la loro attività, senza soluzione di continuità.

Rilevato che:

sono in corso da parte dei quattro Consorzi di bacino presenti nel territorio provinciale cuneese (tra i quali l'A.C.E.M.) le attività finalizzate alla riorganizzazione degli stessi in un unico Consorzio di Area Vasta (CAV) ai sensi della l.r. n. 1/2018;

l'A.C.E.M. rappresenta 87 Comuni della Provincia di Cuneo per i quali organizza e governa il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per un totale di 96.323 abitanti residenti su un territorio di 1.733,66 kmq;

il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani individua, quale azione prioritaria per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio e riduzione della produzione di rifiuto indifferenziato residuale, la realizzazione/ampliamento e adeguamento di centri di raccolta rifiuti a servizio di un bacino di utenza di almeno 5.000 abitanti;

il centro di raccolta di Mondovì, il cui ampliamento è oggetto del presente Accordo di Programma, rappresenta il principale centro di raccolta di riferimento per le utenze domestiche e non domestiche di tutto il territorio consortile monregalese ed ha un bacino di utenza preferenziale di circa 30.000 abitanti (comuni di Mondovì, Villanova M.vì e Vicoforte); inoltre, nell'ambito degli interventi migliorativi della qualità ambientale dei servizi resi agli utenti con costi a carico di A.C.E.M., sono previsti la realizzazione di una nuova tettoia per lo stoccaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) pericolosi presso il centro di raccolta di Ceva e la fornitura di contenitori per il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti differenziati per il nuovo centro di raccolta di Saliceto, realizzato dall'Unione Montana Alta Langa.

Valutato che:

la proposta progettuale ammessa a finanziamento con la determinazione dirigenziale n. 153/A1603A del 24/04/2018 prevede l'ampliamento del centro di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato sito in via Trento a Mondovì, con la pavimentazione di una nuova area di 1100 mq per il posizionamento di contenitori e la realizzazione di nuove aree per il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti differenziati, la realizzazione di una nuova tettoia per lo stoccaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) pericolosi, della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e dell'impianto di illuminazione;

la consegna dei lavori è avvenuta in data 13 dicembre 2017; in data 19 dicembre 2017 i lavori sono stati sospesi per essere ripresi il 16 aprile 2018 con data di ultimazione prevista il 26 marzo 2019;

il Consorzio A.C.E.M., con delibera n. 97 del 20 settembre 2018, ha approvato una variante migliorativa ai lavori prevedendo la riduzione della zona a verde presente sul lato sud est del centro di raccolta, l'ampliamento di ulteriori 437 mq dell'area pavimentata per il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti differenziati e dell'area asfaltata per il transito dei mezzi degli utenti e degli operatori, una migliore sistemazione dell'accesso al centro di raccolta, una revisione del sistema di illuminazione esterna con lampade a basso consumo energetico; il costo di realizzazione dell'intervento passa da Euro 150.623,98 (IVA esclusa) ad Euro 196.862,70 (IVA esclusa);

per la realizzazione dell'intervento di ampliamento del centro di raccolta di Mondovì la Regione Piemonte, in attuazione della d.g.r. n. 85-5516 del 3 agosto 2017 e della determinazione dirigenziale n. 153/A1603A del 24/04/2018, intende con il presente Accordo di Programma destinare al Consorzio ACEM di Ceva la somma complessiva massima di Euro 105.100,79 a valere sugli esercizi finanziari 2018 e 2019;

l'impegno finanziario a carico dei soggetti firmatari dell'Accordo di Programma ammonta ad un massimo di Euro 196.862,70 e viene ripartito come segue:

- Euro 105.100,79 a carico della Regione Piemonte (a valere sulle risorse destinate all'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani ammontanti ad Euro 5.400.000,00 come da d.g.r. n. 85-5516 del 3 agosto 2017);
- Euro 91.761,91 a carico del Consorzio ACEM (IVA esclusa).

Considerato che:

con nota del 28 marzo 2018, prot. n° 5309, il Presidente della Regione Piemonte ha individuato la d.ssa Paola Molina, Dirigente del Settore Servizi Ambientali della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, quale Responsabile del procedimento per gli Accordi di Programma in attuazione della programmazione regionale in materia di rifiuti urbani;

in data 6 settembre 2018 è stato pubblicato sul BURP n. 36 l'avviso di avvio del procedimento;

in data 4 dicembre 2018 si è svolta, presso gli Uffici della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio, la Conferenza di servizi, indetta ai sensi del combinato disposto degli art. 34 del d.lgs 267/2000 e art. 11 L. 241/90; tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma condividendone l'iniziativa ed i contenuti;

il sostegno finanziario a carico della Regione Piemonte di cui al presente Accordo di Programma, stabilito nell'importo massimo di Euro 105.100,79, è garantito dai fondi impegnati dalla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio a copertura del Programma di finanziamento avviato con la determinazione dirigenziale n. 495/A1603A del 28/11/2017 sul capitolo n. 258104 (Impegni nn. 1046/2018, 1860/2018, 4124/2018, 4834/2018 e 261/2019) nell'ambito della Missione 09, Programma 09.03 del bilancio regionale; secondo le indicazioni dettate dalla Giunta con la deliberazione n. 85-5516 del 3 agosto 2017, tali risorse sono vincolate, ai sensi dell'art 19 comma 3 della l.r. n. 24/2016 e dell'art 38 commi 2 e 5 della l.r. n. 1/2018, alle somme effettivamente incassate dalla Regione sul capitolo 11315 a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi;

al punto b.3 "*Criteri di utilizzo delle risorse regionali*" della deliberazione n. 85-5516 del 3 agosto 2017 la Giunta regionale stabilisce che "*sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a partire dal 1 luglio 2017, a condizione che siano effettuate nell'ambito del progetto complessivo oggetto di finanziamento*".

Tutto ciò premesso:

vista L. n. 241/1990 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

visto l'art. 34 d.lgs n. 267/2000, "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*";

vista la D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997 "*Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma*", come modificata dalla D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 2018;

vista la D.C.R. n. 140-14161 del 19 aprile 2016 "*Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione*";

vista la legge regionale n. 1/2018 "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*";

vista la legge regionale 24 maggio 2012 n. 7 "*Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani*", articolo 3;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42*";

vista la legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24 "*Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie*", articolo 19;

vista la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "*Bilancio di previsione finanziario 2018-2020*";

vista la d.g.r. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 avente ad oggetto "*Linee guida in attuazione della d.g.r. n. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile*";

vista la D.G.R. n. 63-8117 del 14.12.2018 di approvazione dello schema del presente atto;

vista la deliberazione del CdA del Consorzio n 98 del 20.09.2018 di condivisione dello schema del presente atto;

SI STABILISCE CHE

L'anno 2018, addì 17 del mese dicembre

TRA

la Regione Piemonte legalmente rappresentata da Albero Valmaggia, domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello 165;

E

l'Azienda Consortile Ecologica Monregalese di Ceva, Consorzio di bacino per la gestione dei rifiuti urbani, legalmente rappresentato da Gian Pietro Gasco, domiciliato per la carica in Ceva, Via Casa Rosse 1;

si conviene e si stipula quanto segue.

## **Articolo 1 Premesse ed allegati**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente agli atti allegati.

## **Articolo 2 Oggetto**

Il presente Accordo di Programma è finalizzato, nell'ambito della programmazione regionale in materia di rifiuti urbani, alla realizzazione di interventi strategici e funzionali per agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla premessa per il Consorzio di bacino monregalese - A.C.E.M. di Ceva.

Oggetto dell'Accordo è l'ampliamento del centro di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato sito in via Trento a Mondovì, a servizio di tutte le utenze domestiche e non domestiche dei comuni consortili e con un bacino principale di circa 30.000 abitanti residenti (Mondovì, Villanova M.vì e Vicoforte). L'intervento prevede la pavimentazione di una nuova area per il posizionamento di contenitori e la realizzazione di nuove aree per il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti differenziati, la realizzazione di una nuova tettoia per lo stoccaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) pericolosi, della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e dell'impianto di illuminazione. Inoltre sono previsti, con costi a carico di A.C.E.M., interventi migliorativi per il conferimento e la gestione dei rifiuti differenziati nei centri di raccolta di Ceva e di Saliceto.

## **Articolo 3 Descrizione dell'intervento e cronoprogramma**

L'ampliamento del centro di raccolta per il conferimento dei rifiuti urbani in modo differenziato di Mondovì interessa l'intero lotto n. 41 del Piano Insediamenti Produttivi (PIP) di proprietà dell'Amministrazione comunale.

I lavori prevedono:

- la realizzazione di un'area pavimentata di 2270 mq per il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti differenziati (ingombranti, legno, carta e cartone, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolosi – RAEE raggruppamenti R1 e R2);
- una nuova tettoia realizzata in profilati metallici, destinata allo stoccaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche pericolosi (RAEE raggruppamenti R3 e R5), dotata di pavimentazione in calcestruzzo con pozzetti a tenuta stagna per la raccolta di eventuali percolamenti;
- l'adeguamento della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
- l'estensione dell'impianto di illuminazione esistente alla nuova porzione del centro di raccolta;
- la revisione del sistema di illuminazione esterna con lampade a basso consumo energetico;
- l'ampliamento ed adeguamento della recinzione perimetrale;
- la realizzazione di un'area verde sul lato sud est.

A seguito dei lavori di ampliamento il centro di raccolta rifiuti di Mondovì avrà un'estensione di circa 2.700 mq, aumenteranno le tipologie e le quantità di rifiuti differenziati, anche pericolosi, che le utenze potranno conferire e miglioreranno, in generale, la gestione logistica del centro di raccolta, la movimentazione dei rifiuti da parte degli operatori sia all'interno del centro sia in occasione del trasporto verso gli impianti di trattamento, le aree di manovra per le utenze.

I lavori sono stati avviati il 13 dicembre 2017 e si concluderanno entro il 26 marzo 2019.



Una descrizione sintetica dell'intervento, con planimetria generale, cronoprogramma dettagliato e quadro economico nonché la descrizione del miglioramento delle prestazioni ambientali che si otterranno grazie al finanziamento regionale dell'intervento sono allegati al presente Accordo di Programma quale parte integrante (Allegato 1 e relativi sub allegati).

Il progetto esecutivo, i documenti relativi alla variante e la documentazione amministrativa sono agli atti della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio.

#### **Articolo 4 Impegni a carico delle parti**

La Regione si impegna:

- a. ad approvare il presente atto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale;
- b. a confermare il finanziamento regionale a favore del Consorzio A.C.E.M. nell'importo massimo di Euro 105.100,79;

L'A.C.E.M. in qualità di soggetto beneficiario ed attuatore dell'Accordo, si impegna a provvedere in particolare:

- c. ad assicurare il cofinanziamento per un importo pari ad Euro 91.761,91 (IVA esclusa) conformandosi alla previsione contenuta nella d.g.r. n. 85-5516 del 3 agosto 2017;
- d. ad attuare l'intervento secondo modalità e termini definiti nell'Allegato 1 dell'Accordo di Programma;
- e. a garantire la conformità delle procedure di gara anche in riferimento ai criteri di sostenibilità ambientale;
- f. a dare evidenza del sostegno finanziario regionale apponendo una targa all'ingresso del centro – di dimensioni adeguate – con l'emblema regionale e la dicitura "*lavori di ampliamento realizzati con il contributo di Regione Piemonte*", garantendo l'indelebilità della stessa anche se sottoposta agli agenti atmosferici; sui materiali di comunicazione ovvero negli eventi/incontri con i cittadini, così come nelle comunicazioni del Consorzio ai Comuni e agli organi di stampa deve essere inserito l'emblema regionale ovvero comunicato che l'intervento è realizzato con il contributo regionale;
- g. a relazionare sullo stato di avanzamento dell'intervento e della relativa spesa, sostenuta come previsto al punto b.3) dell'allegato alla d.g.r. n. 85-5516 del 3 agosto 2017, con cadenza almeno trimestrale; tale relazione dovrà pervenire alla Regione entro i 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento; la prima relazione sarà relativa al periodo intercorrente tra la presentazione dell'istanza di finanziamento (15 dicembre 2017) ed il 31 dicembre 2018;
- h. a comunicare alla Regione, con cadenza semestrale, i dati su base semestrale relativi ai quantitativi di rifiuti raccolti nel centro di raccolta, fino a dodici mesi oltre il termine di efficacia dell'Accordo stesso (31/12/2020); a chiusura di ogni anno solare (fino al 31/12/2020) dovrà essere inviata una breve relazione tecnica comprendente non solo i risultati quantitativi dell'intervento ma anche ogni altra informazione ritenuta utile al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'intervento.

#### **Articolo 5 Copertura finanziaria**

Per la realizzazione dell'intervento di cui all'art 3, funzionale al raggiungimento degli obiettivi posti dalla programmazione regionale in materia di rifiuti, l'impegno finanziario a carico dei soggetti firmatari l'Accordo ammonta ad un massimo di Euro 196.862,70 e viene ripartito come segue:

Regione Piemonte	Euro 105.100,79
Consorzio A.C.E.M.	Euro 91.761,91
Totale	Euro 196.862,70

Eventuali ulteriori spese, al momento non preventivabili, saranno sostenute dall' A.C.E.M., fermo restando quanto previsto al successivo articolo 7 in merito all'utilizzo delle eventuali economie di spesa.

La Regione garantisce il sostegno finanziario a valere sui fondi impegnati dalla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio a copertura del Programma di finanziamento avviato con la determinazione dirigenziale n. 495/A1603A del 28/11/2017 sul capitolo n. 258104 (Impegni nn. 1046/2018, 1860/2018, 4124/2018, 4834/2018 e 261/2019) nell'ambito della Missione 09, Programma 09.03., nel seguente modo:

- Euro 51.499,39 quale spesa imputabile all'anno 2018 (a valere sulla disponibilità residua da liquidare risultante alla data di sottoscrizione del presente accordo sugli Impegni nn. 1046/2018, 1860/2018 e 4834/2018 sul capitolo 258104);
- Euro 53.601,40 quale spesa imputabile all'anno 2019 (quota parte dell'Impegno n. 261/2019 sul capitolo 258104).

La spesa, come previsto dall'art 19 l.r. n. 24/2016 e dall'art 38 commi 2 e 5 l.r. n. 1/2018, è vincolata alle somme incassate dalla Regione sul capitolo 11315 a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi versato dalle Province piemontesi e dalla Città Metropolitana di Torino.

Il sostegno finanziario regionale è da intendersi univoco; eventuali ulteriori finanziamenti regionali a favore dell' A.C.E.M. non potranno incrementare le risorse rese disponibili dalla Regione Piemonte per l'iniziativa oggetto del presente Accordo di Programma.

## **Articolo 6**

### **Modalità di trasferimento delle risorse regionali**

Il sostegno finanziario regionale verrà erogato a favore dell' A.C.E.M. con le seguenti modalità:

- l' acconto di Euro 51.499,39 – pari al 49% dell'importo della quota regionale - alla sottoscrizione del presente Accordo di Programma;
- il successivo acconto, sino al raggiungimento del 90% dell'importo della quota regionale, sarà erogato a seguito dell'avvenuta attestazione, con, provvedimento amministrativo del beneficiario dell'utilizzo dell'acconto precedente e sulla base di una relazione attestante l'avanzamento della realizzazione dell'intervento e della relativa spesa, corredata dai certificati di stato avanzamento lavori, relative fatture e mandati di pagamento;
- il saldo della quota regionale sarà erogato ad avvenuta realizzazione dell'intervento di ampliamento del centro di raccolta di Mondovì e di quanto previsto a carico di ACEM presso i centri di raccolta di Ceva e di Saliceto attestata con provvedimento amministrativo del beneficiario; per l'intervento relativo al centro di raccolta di Mondovì deve essere altresì presentata la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento, corredata dalla documentazione amministrativa e contabile prevista dalla normativa vigente (Stato finale e Certificato di regolare esecuzione, fatture quietanzate).

Le richieste di liquidazione, corredate da copia dei provvedimenti di cui sopra, nonché le relazioni di cui all'art. 4, dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite PEC alla Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio all'indirizzo [territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it), indicando nell'oggetto "Richiesta acconto/richiesta saldo/Invio relazioni Programma di finanziamento in materia di rifiuti".

L'emissione dei mandati di pagamento da parte della Regione Piemonte è subordinata all'effettiva disponibilità di cassa.

## **Articolo 7**

## **Utilizzo delle economie**

Qualora si verifichi la sussistenza di economie sul finanziamento regionale queste potranno essere utilizzate dal Soggetto beneficiario per attività conformi al presente Accordo di Programma, previo parere favorevole del Collegio di Vigilanza di cui successivo art 10, nel rispetto delle norme vigenti.

### **Articolo 8 Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa**

Le parti del presente Accordo di Programma si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

### **Articolo 9 Modifiche all'Accordo**

Il presente Accordo di Programma potrà essere modificato ed integrato, nei tempi di durata dell'Accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari.

Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

### **Articolo 10 Collegio di Vigilanza, poteri sostitutivi**

E' istituito il Collegio di Vigilanza composto dai legali rappresentanti della Regione Piemonte e della Azienda Consortile Ecologica Monregalese, o loro delegati, ed è presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato.

Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte dei soggetti firmatari il presente Accordo.

Il Collegio di Vigilanza può disporre sopralluoghi ed accertamenti, tentare la composizione delle controversie sull'interpretazione e attuazione dell'iniziativa.

Alle attività del Collegio collaborano i responsabili ed i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell'Accordo, coordinati dal Responsabile del Procedimento.

I componenti sono individuati con Decreto del Presidente della Regione Piemonte all'atto dell'adozione del presente Accordo.

### **Articolo 11 Vincoli**

I soggetti che stipulano il presente Accordo di Programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che lo violino o lo ostacolino o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso, stante l'efficacia contrattuale del medesimo.

## **Articolo 12**

### **Revoca del finanziamento**

Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di Programma, di cui all'art.4 o in caso di inadempienza, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi ed al recupero delle somme eventualmente già erogate a titolo di acconto. Si potrà altresì procedere alla revoca del finanziamento in caso di mancata osservanza dei termini previsti dal cronoprogramma.

L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

## **Articolo 13**

### **Inerzia, ritardo ed inadempimento**

Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il Responsabile del Procedimento invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.

La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati.

Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

## **Articolo 14**

### **Controversie**

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo di Programma non sospenderanno l'esecuzione dell'Accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente. L'arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

## **Articolo 15**

### **Tempi e attuazione dell'Accordo**

Il presente Accordo di Programma ha efficacia fino al 31 dicembre 2019.

Entro la data del 30 novembre 2019 dovranno essere eseguiti e rendicontati tutti gli interventi di cui all'art 2.

## **Articolo 16**

### **Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Accordo di Programma, si rinvia alla vigente disciplina generale dell'Accordo di Programma di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000 e a quanto disposto dalla d.g.r. n. 27-23223 del 24 novembre 1997.

## **Articolo 17**

### **Approvazione e Pubblicazione**

Il presente Accordo di Programma, sottoscritto con firma digitale, è approvato a norma dell'art. 34 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "*Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*"

mediante Decreto del Presidente della Regione Piemonte.

La Regione Piemonte provvede alla pubblicazione del D.P.G.R. di approvazione dell'Accordo di Programma sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Letto e condiviso e sottoscritto con firma digitale il 17 dicembre 2018